



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2018, proposto da Consorzio Navalmeccanico Tarantino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;

contro

Marina Militare Comando Stazione Navale di Taranto, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo (Ex. Palazzo Giust;

nei confronti

Imet S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale n.40 del 2.2.2018 avente ad oggetto: “Affidamento di servizi di carpenteria, ripristino tubature e trattamento protettivo ponti di nave Pantelleria e altre unità M.T.C”;

- della nota n. 000275 del 5.2.2018 avente ad oggetto: “Comunicazione esito gara-fasc. 02/2018”;
 - della nota n. 3257 del 9.2.2018; (non conosciuta);
 - della nota n. 3693 del 15.2.2018; (non conosciuta);
 - del parere tecnico amministrativo del 21.2.2018 avente ad oggetto: “Riesame della documentazione presentata dalla costituenda A.T.I. (...)”;
 - del provvedimento n. 0004701 del 26.2.2018 avente ad oggetto: “Comunicazione – affidamento del servizio di carpenteria, ripristino e trattamento protettivo dei ponti di nave Pantelleria e di altre UU.NN. M.T.C.- Fasc. 02/2018”
 - nonché, ove di interesse, di ogni altro atto (anche sconosciuto) presupposto, connesso e/o consequenziale,
- tutti in parte qua non è stata disposta l'esclusione del R.T.I. dichiarato illegittimamente aggiudicatario;
- nonché
- per la dichiarazione di inefficacia e di subentro nell'eventuale contratto qualora nelle more stipulato;
- e
- ove occorra, per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente consorzio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marina Militare Comando Stazione Navale di Taranto e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.I fatti oggetto della odierna controversia sono i seguenti.

La Marina Militare – Comando Stazione Navale di Taranto, con lettera di invito del 26 gennaio 2018 ha indetto una indagine di mercato per l'affidamento di servizi di carpenteria, ripristino tubature e trattamento protettivo ponti di Nave Pantelleria e altre Unità MTC, fissando un importo a base d'asta pari ad € 100.000,00.

A fronte delle n. 34 richieste di offerta formulate dall'amministrazione, ne sono pervenute due.

A seguito della proposta della Commissione di ricognizione delle offerte di cui al verbale n. 40 del 2 febbraio 2018, in data 5 febbraio 2018, sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 al raggruppamento composto da Imet s.r.l. (mandataria), Comes s.p.a, MIB s.r.l., Cantiere Navale Greco Domenico di Francesco Greco & C. s.a.s risultato migliore offerente, e alla C.N.T.;

Avviati gli accertamenti istruttori, acquisite le visure camerali ed il parere tecnico – amministrativo, con nota del 26 febbraio, a scioglimento delle riserve istruttorie, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva al predetto R.T.I.

Di qui l'odierna impugnativa, con la quale la seconda classificata insorge avverso il verbale n. 40 del 2 febbraio 2018, la nota del successivo 5 febbraio con la quale è stato comunicato l'esito della gara, le note prot. 3257 e 3693 rispettivamente del 9 e del 15 febbraio 2018, il parere tecnico amministrativo del 21 febbraio 2018, la comunicazione di affidamento del servizio in oggetto del 26 febbraio 2018, ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

L'odierna ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:

- Violazione art. 48 co.2 e co. 5 , D.lgs. n. 50/2016; Violazione della Specifica Tecnica; Violazione punto 6, lett.a) della lettera d'invito; Violazione art. 83 co.1, lett. A) e B) e C), D.lgs n. 50/2016; Violazione art. 83 co.8, D.lgs. n. 50/2016; Violazione art. 105, D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Istruttoria contraddittoria, illogica, perplessa. Difetto di

motivazione. Sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, e par condicio;

- Violazione della Specifica tecnica. Violazione del punto 6, lett. A) e C) della lettera d'invito. Violazione art. 83, D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Istruttoria contraddittoria, illogica, perplessa. Difetto di motivazione. Sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, e par condicio;

- Violazione art. 83, D.lgs. n. 50/2016. Violazione lex specialis. Violazione specifica tecnica. Violazione punto 6, lett.C) della lettera d'invito. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Istruttoria contraddittoria, illogica, perplessa. Difetto di motivazione. Sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, e par condicio;

- Violazione art. 83, D.lgs. n. 50/2016. Violazione lex specialis. Violazione specifica tecnica. Violazione punto 6, lett.C) della lettera d'invito. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Istruttoria contraddittoria, illogica, perplessa. Difetto di motivazione. Sviamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, e par condicio;

In sintesi, l'esponente ha assunto che:

- L'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/16 prevede che le stazioni appaltanti debbano indicare nel bando di gara le prestazioni principali e quelle secondarie e che, nella fattispecie in esame, nulla preciserebbe in tal senso la *lex specialis*. L'aggiudicataria avrebbe partecipato nella forma di raggruppamento verticale per sopperire alla mancanza di requisiti delle singole società facenti parte del RTI e avrebbe presentato comunque un'offerta incompleta;

- La certificazione prodotta dall'ATI resistente non sarebbe idonea a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità professionale;

- La mandataria non avrebbe prodotto documentazione attestante il possesso del fatturato specifico e non sarebbe in possesso dei requisiti in maniera prevalente;

- Una delle imprese mandanti svolgerebbe un'attività del tutto inconferente rispetto a quella oggetto dei servizi posti a base di gara.

Si è costituita la Marina Militare, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, come da difese in atti.

In particolare, la difesa dell'Amministrazione ha rilevato che:

- L'aggiudicataria ha ritenuto di presentare la propria offerta a titolo di raggruppamento verticale, in assenza di prescrizioni preclusive in tal senso della *lex specialis*;

- non sussiste nessuna norma che prescriva la corrispondenza tra la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di esecuzione delle prestazioni;

- Le imprese dell'ATI prima classificata sono professionalmente idonee, come si evince dai certificati della Camera di Commercio e dagli attestati di qualità prodotti in giudizio;

In esito alla camera di consiglio del 21 marzo 2018, con ordinanza n. 158/2018, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la *"procedura di gara che occupa rientra tra quelle sotto soglia, e ad essa si applicano i principi di cui al Codice Appalti, stante la previsione di cui agli articoli 4 e 30 del D.Lgs. 50/2016"*, e che *"gli art. 48 comma 5 ed 83 comma 8 di cui al predetto D.Lgs. non possono disciplinare la fattispecie in esame"*.

All'udienza del 6 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso non può essere accolto.

Giova premettere il quadro normativo che regola la fattispecie in esame.

L'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prescrive che *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50"*.

In forza dell'art. 30 comma 1 del medesimo decreto legislativo, *"l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai*

sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

Ancora, ai sensi dell’art. 4 del predetto testo normativo: *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.*

Da dette disposizioni normative, consegue che negli appalti di servizi sotto soglia sono applicabili soltanto i principi stabiliti agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 — oltre al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti — del nuovo codice dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi, come enucleati anche dall'ANAC nelle sue linee guida sul punto: a) economicità, ossia l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) tempestività, ovvero l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) libera concorrenza, che si sostanzia nell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, con conseguente valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) trasparenza e pubblicità, che riguarda la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso

di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) proporzionalità, ossia l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) sostenibilità energetica ed ambientale, che attiene alla previsione nei bandi di gara clausole e specifiche tecniche che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici (*ex multis*: T.A.R. Milano n. 2232/2017).

Nella fattispecie in esame, gli articoli 48 ed 83 Codice Contratti che parte ricorrente asserisce essere stati violati, non possono essere applicati, se non nei limiti in cui espressamente richiamati dalla *lex specialis*.

In particolare, si rileva che l'art. 48 non risulta mai menzionato né nel bando di gara né nella lettera di invito, e l'art. 83 limitatamente ai commi 4, 6 e 9.

Ancora, dalla documentazione versata in atti risulta provato che tutte le imprese costituenti il RTI aggiudicatario possedevano requisiti di fatturato ben più alti di quelli richiesti dalla Stazione appaltante; che la mandataria si è impegnata ad eseguire la prestazione in misura maggioritaria; che i requisiti di professionalità richiesti ricorrevano in capo a tutti gli operatori economici dell'ATI.

Ritiene pertanto il Collegio che siano stati rispettati i principi di cui agli articoli 4, 30, 36 del Codice Appalti, oltre alle Linee Guida Anac.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, tutti i motivi di diritto articolati dal Consorzio Navalmeccanico Tarantino sono infondati; consegue la reiezione del ricorso.

La particolarità della vicenda e la sussistenza dei presupposti di legge impongono di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese legali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO